



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA EFELINA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 108 di settembre 2005**

ART.1 – Finalità del regolamento	Pag. 3
ART. 2 – Anagrafe canina	Pag. 3
ART. 3 – Obblighi a carico dei proprietari dei cani	Pag. 3
ART. 4 – Caratteristiche dell'identificazione	Pag. 4
ART. 5 – Igiene e sanità.	Pag. 5
ART. 6 - Modalità di conduzione degli animali.	Pag. 5
ART. 7 – Smarrimento degli animali.	Pag. 5
ART. 8 - Rinuncia alla proprietà.	Pag. 6
ART. 9 - Cattura degli animali e soppressione.	Pag. 6
ART. 10 – Servizio di accalappiamento	Pag. 6
ART. 11 - Ricovero e custodia	Pag. 7
Art. 12 – Attività di custodia	Pag. 7
Art. 13 – Orari di apertura della struttura di ricovero	Pag. 8
ART. 14 – Limitazione delle nascite	Pag. 8
ART. 15 -Adozioni	Pag. 8
ART. 16 – Protezione dei gatti	Pag. 9
ART. 17 -Tariffe	Pag. 9
ART. 18 Sanzioni	Pag. 9
ALLEGATO A – TABELLA SANZIONI	Pag. 10

ART.1 – Finalità del regolamento

Il Comune di Casalecchio intende garantire, nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla Legge n. 281/91 ,dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 27/2000 e L.R Emilia Romagna n. 5 del 2005 e, in via generale, gestire l'anagrafe canina e provvedere a :

- a) istituire servizi per il controllo della popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi evaganti;
- b) garantire la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della legge regionale n. 27 del 07.04.2000 nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per chiederne la riconsegna;
- e) assicurare, d'intesa con l'Azienda USL, il censimento e la gestione delle oasi feline presenti sul territorio;
- f) promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti del rispetto della salute e del benessere degli animali al fine di disincentivare le rinunce,l'abbandono da parte dei proprietari di animali e favorire l'adozione e l'affido di animali anche aderendo a progetti provinciali e sovracomunali ;
- g) custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà,solo in relazione a eventuali posti disponibili all'interno del canile comunale.

Per l'esercizio delle competenze di cui al precedente punto il Comune si può avvalere, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto di associazioni di volontariato o di privati formalmente riconosciuti.

ART. 2 – Anagrafe canina

Nel Comune di Casalecchio di Reno è istituita l'anagrafe canina alle condizioni e modalità tutte di cui agli artt. 6,7,8,9 e 11, della citata Legge Regionale n. 27/2000 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1608 del 03.10.2000. In particolare il Comune provvede ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

Il Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente al Servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. L'elenco dei cani iscritti

all'anagrafe canina deve essere messo a disposizione, per la consultazione, dei membri del Comitato Provinciale per la Tutela degli animali d'affezione e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.

ART. 3 – Obblighi a carico dei proprietari dei cani

E' fatto obbligo ai proprietari di cani, agli allevatori e ai detentori di cani a scopo di commercio, di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

All'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, il comune provvede ad assegnare all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingue, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun animale e rilascia al proprietario documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione deve essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.

I cani sono identificati con il codice di riconoscimento di cui al comma precedente, mediante l'inserimento sottocutaneo di un microchip riportante il codice stesso. E' fatto obbligo al proprietario o detentore di provvedere all'inserimento del microchip e pagare entro 30 giorni il bollettino consegnato dagli uffici del Comune per il microchip assegnato

I proprietari di cani hanno, inoltre, l'obbligo di segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato, a condizione che il codice inserito sia compatibile con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1608 del 03.10.2000.

Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare la cessione o la vendita di cani al Comune di residenza degli acquirenti entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Tra gli obblighi dei venditori di cani quello di rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del microchip per cause fisiche. In quest'ultima ipotesi è fatto obbligo al proprietario o detentore del cane di munire lo stesso di collare e apposita targhetta riportante i dati identificativi dell'animale.

ART. 4 – Caratteristiche dell'identificazione

L'inserimento del microchip deve essere effettuato a cura di un veterinario entro trenta giorni dall'avvenuta consegna dello stesso, in modo indolore e tale da non recare danno

all'animale. I costi del microchip e dell'intervento veterinario di inserimento dello stesso sono a carico del proprietario del cane. Entro sette giorni dall'avvenuta identificazione (inserimento del microchip), il proprietario del cane deve trasmettere al Comune competente copia dell'attestato di iscrizione completato con l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale da esibire agli organi di controllo. Il personale che gestisce l'anagrafe canina è tenuto ad effettuare accertamenti periodici sui proprietari che non hanno trasmesso copia dell'attestato di iscrizione e a trasmettere, almeno con cadenza bimestrale, apposito elenco dei proprietari inadempienti alla Polizia Municipale.

Prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 27/2000 era previsto il tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro dell'animale: se il tatuaggio è ancora leggibile non vi è l'obbligo di procedere all'inserimento del microchip, mentre resta fermo l'obbligo di iscrivere il cane all'anagrafe canina utilizzando lo stesso codice identificativo. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, il tatuaggio dovesse risultare illeggibile, il proprietario è tenuto a far sostituire il tatuaggio con l'inserimento del microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe canina e conseguente reidentificazione.

ART. 5 – Igiene e sanità.

Al proprietario del cane, ai sensi dell'art. 7, comma 3° della Legge Regionale n. 27/2000, compete assicurare a ciascun animale le condizioni ottimali di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

In particolare è fatto obbligo al proprietario o detentore del cane, qualora si trovi su strade o aree pubbliche o soggette all'uso pubblico e ivi comprese le aree verdi, di evitare qualsiasi contaminazione del suolo dovuta alle deiezioni dell'animale: i proprietari o detentori dovranno pertanto munirsi di apposita paletta e sacchetto provvedendo direttamente all'eliminazione degli escrementi solidi, che quindi dovranno essere raccolti e depositati nei contenitori dei rifiuti.

Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento (art. 15, comma 3° Legge Regionale n. 27/2000). Nei casi di infezione rabbica, previsti dall'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli Agenti della Forza Pubblica (art. 15, comma 6° Legge Regionale n. 27/2000).

E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali (art. 24, comma 3° Legge Regionale n. 27/2000).

ART. 6 - Modalità di conduzione degli animali.

Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano del territorio comunale, qualora ricorrano i casi previsti dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320 e, comunque, quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

In particolare, onde evitare situazioni di rischio per l'incolumità pubblica, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di:

- a) condurre l'animale con apposito guinzaglio o museruola, nel caso in cui il cane si trovi in strade o aree pubbliche o soggette all'uso pubblico, ivi comprese le aree verdi;
- b) dotare l'animale di museruola e guinzaglio nel caso in cui il cane sia condotto in strade molto affollate, particolarmente in occasione di fiere, sagre, mercati, ecc. , nei locali pubblici o nei mezzi di trasporto pubblici.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 7 – Smarrimento degli animali.

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere denunciato dal proprietario o detentore, entro tre giorni, all'organo di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale) del Comune di residenza o all'eventuale servizio comunale (art. 10 Legge Regionale n. 27/2000).

ART. 8 - Rinuncia alla proprietà.

E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone, limitatamente all'eventualità di posti disponibili e previa verifica delle condizioni che determinano la richiesta di rinuncia, affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero.

Il cane, oggetto di rinuncia di proprietà, verterà accolto, nelle strutture di ricovero a condizione che venga contestualmente consegnato il libretto sanitario comprovante le avvenute vaccinazioni e la sverminazione.

Se femmina il cane dovrà essere sterilizzato a carico del proprietario prima della rinuncia di proprietà.

Fanno eccezione casi particolari preventivamente certificati dai Servizi Sociali.

Nel caso in cui la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva o non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato (art. 12 Legge Regionale n. 27/2000). Sono equiparati all'abbandono, e pertanto costituiscono reato ai sensi dell'art. 727 del codice penale, anche il mancato ritiro del cane dalla struttura ricettiva entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di ritrovamento, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

ART. 9 - Cattura degli animali e soppressione.

Nessuno, al di fuori degli addetti al servizio di accalappiamento, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti (art. 15, comma 2° Legge Regionale n. 27/2000).

I cani e i gatti catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia alla proprietà non possono essere soppressi, né possono essere usati a scopo di sperimentazione. La soppressione

dei cani e dei gatti, fatto salvo il caso di infezione rabbica, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità e deve essere effettuata, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente da medici veterinari (art. 22 comma 1,2,3,4 Legge Regionale n. 27/2000). Chi involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione, entro cinque giorni, all'organo di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale) del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

ART. 10 – Servizio di accalappiamento

Per la cattura dei cani vaganti o randagi il Comune, nei casi previsti dall'art.4 del presente Regolamento e nel rispetto dell'art. 15 della Legge Regionale n. 27/2000, si avvale esclusivamente di personale esterno qualificato appositamente convenzionato, con le seguenti modalità:

- a) le richieste di intervento dei cittadini vanno indirizzate alla Polizia Municipale che, in presenza di pericolo per la pubblica incolumità, per la circolazione stradale e in tutti i casi che rivestono somma urgenza, attiva direttamente e immediatamente il servizio di accalappiamento. A tale scopo e al fine di agevolare la ricerca del proprietario del cane la Polizia Municipale si avvale di un lettore di microchip;

negli altri casi il servizio di accalappiamento è attivato esclusivamente dai servizi competenti (Uffici Comunali, Associazioni di Volontariato impegnate nell'ambito della tutela animali e Forze dell'Ordine).

Il gestore del servizio di accalappiamento dovrà garantire l'intervento entro le due ore successive alla richiesta, anche nei giorni di sabato, festivi e prefestivi.

I cani catturati:

- a) qualora non sia possibile l'immediata riconsegna al proprietario, sono trasferiti e temporaneamente custoditi, presso il canile comunale nei limiti della sua capacità ricettiva o in altra idonea struttura privata di ricovero formalmente convenzionata,
- b) qualora sia possibile l'immediata restituzione al proprietario, le strutture di ricovero riconsegnano il cane solo previa presentazione, da parte del proprietario, del Verbale di Riconsegna e eventuale pagamento delle spese di accalappiamento.

Il gestore del servizio di accalappiamento dovrà, per ogni intervento effettuato, presentare al Servizio Competente- e alla Polizia Municipale la "Scheda di accalappiamento" debitamente compilata.

ART. 11 - Ricovero e custodia

Il Comune assicura il ricovero e la custodia dei cani catturati attraverso l'inserimento degli stessi nel canile Comunale sito in Via G.Rossa a Casalecchio di Reno.

All'interno del canile comunale, gestito da un'Associazione di volontariato appositamente convenzionata, dovranno essere ospitati i cani catturati nel limite della capienza della struttura stessa .Al fine di garantire un'efficiente gestione del servizio, l'Associazione deve mantenere sempre liberi i 2 box aventi accesso diretto dal cortile esterno. Raggiunta la capienza massima del canile comunale, i cani catturati verranno ricoverati in altra idonea struttura pubblica o privata, formalmente convenzionata.

Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà così come previsto dall'art. 12 della Legge regionale n. 27/2000, il gestore del canile comunale o della struttura convenzionata, potrà accogliere gli animali solo previa autorizzazione del Servizio competente I cani catturati sono tenuti in custodia per il tempo necessario alla loro riconsegna al proprietario (da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, lett. b)) o alla loro cessione ad eventuali

richiedenti. Quelli trovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di microchip o tatuaggio, così come quelli non ritirati dal proprietario entro 30 giorni dalla comunicazione di ritrovamento e considerati abbandonati ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000, vengono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune su richiesta del Servizio competente—, a seguito di segnalazione delle strutture di accoglienza.

Art. 12 – Attività di custodia

L'Associazione di volontariato che gestisce il canile comunale deve ricoverare l'animale ed annotare su apposito registro di entrata e uscita degli animali custoditi i seguenti dati:

1. data di ingresso e provenienza;
2. generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
3. dati segnaletici ed identificativi dell'animale (razza, sesso, mantello, colore, età presunta, numero di identificazione);
4. data di uscita e di destinazione nonché i dati del destinatario.

Al momento dell'ingresso al canile deve essere compilata dal gestore la scheda anagrafica contenente la data di accesso al canile, i motivi dell'accesso, il nome del cane, se già noto, la presunta età, il numero di identificazione (tatuaggio o microchip). Il cane verrà sottoposto a visita da parte del veterinario che provvederà a compilare la scheda sanitaria.

In ogni caso il cane verrà trattenuto in osservazione per 10 giorni.

Le schede devono essere conservate in archivio ed aggiornate ogni volta che il cane presenti problemi sanitari

I Gestori devono comunicare al Servizio Veterinario dell'AUSL ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il cane per il tempo necessario per i trattamenti sanitari, secondo le specifiche indicazioni del veterinario.

I Gestori devono:

- a) custodire gli animali con personale addetto dotato di esperienza al fine di garantirne il benessere;
- b) provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
- c) garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari;
- d) limitare la presenza all'interno ed all'esterno del canile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;
- e) garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione;
- f) garantire l'assistenza veterinaria, tramite il servizio veterinario convenzionato, per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche, nonché per interventi di urgenza;
- g) effettuare le operazioni di riconsegna degli animali smarriti o sottratti e ritrovati al legittimo proprietario secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Se il cane è sprovvisto di microchip, i gestori del canile si impegnano alla sua applicazione, prima della riconsegna dell'animale.
- h) promuovere attività ed iniziative volte ad incentivare le adozioni e l'affido degli animali custoditi.

Art. 13 – Orari di apertura della struttura di ricovero

Il canile comunale deve garantire un'apertura giornaliera per almeno 2 ore.
Le fasce orarie saranno concordate, tra l'Amministrazione ed il gestore e rese pubbliche.

ART. 14 – Limitazione delle nascite

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali, in attuazione dei programmi predisposti dall'AUSL. Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'AUSL e da veterinari, liberi professionisti convenzionati

ART.15–Adozioni

Le pratiche di adozione dei cani vengono gestite dall'Associazione di Volontariato. La stessa, mediante la compilazione di un modulo da parte del richiedente, valuterà la compatibilità tra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo sverminato, vaccinato, esente da filaria, dotato di microchip e se femmina sterilizzata.

L'associazione darà la possibilità di effettuare una visita veterinaria gratuita presso un veterinario convenzionato e una toelettatura gratuita.

Per avere un controllo e una prevenzione sul randagismo i cani possono essere adottati solo da residenti nella provincia di Bologna. A tal fine i volontari del Canile o le guardie zoofile, previa intesa, possono effettuare controlli periodici sulla qualità di vita dell'animale adottato.

Non può adottare un cane colui che è stato dichiarato colpevole di reati contro gli animali, i minorenni e a chi ha rinunciato già più volte alla loro proprietà.

ART .16 Protezione dei gatti

Il Comune favorisce e tutela le colonie feline . I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita da cittadini

ART .17 –Tariffe

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai proprietari dei cani il rimborso delle spese sostenute per : accalappiamento del cane; ricovero presso il canile o struttura convenzionata per i giorni di effettiva permanenza; assistenza veterinaria e cure mediche sostenute dalla struttura per la cura dell'animale

ART. 18 - Sanzioni

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato

dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni del presente regolamento, a quelle della Legge Regionale n. 27/2000 e del DPR n. 320/54, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa secondo gli importi specificati nell'allegato A del presente regolamento.

Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, ad eccezione di quelle spettanti alla AUSL e individuate dall'art. 30, lettera f) della Legge Regionale n. 27/2000, sono riscossi dal Comune ed acquisiti al relativo bilancio con destinazione alle finalità della stessa Legge Regionale n. 27/2000.

ALLEGATO A – TABELLA SANZIONI

(art. 17 del Regolamento Comunale di tutela e controllo della popolazione canina e felina)

Violazioni all'art. 3 :

Mancata iscrizione all'anagrafe canina, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	77,33
Mancata esibizione documentazione all'organo di vigilanza, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	51,33
Mancata identificazione cane con microchip o tatuaggio, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	51,33
Omessa tenuta registro carico/scarico da parte di allevatori o detentori a scopo di commercio, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	516,33
Omessa ricevuata di cessione o vendita cane all'acquirente da parte di allevatore o detentore a scopo di commercio, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	516,33
Mancata comunicazione di cessione o vendita cane al Comune di residenza dell'acquirente entro 7 giorni, da parte di allevatori o detentori a scopo di commercio, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	516,33
Mancata apposizione al collare del cane di apposita targhetta di riconoscimento se animale incompatibile al microchip e al tatuaggio, sanzionata dall'art. 17 del Regolamento	sanzione amministrativa di €.	51,00
Mancata comunicazione al Comune, entro 15 giorni, della cessione o morte del proprio cane, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	51,33
Mancata comunicazione al Comune, entro 15 giorni, del cambio di residenza, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	51,33

Violazioni all'art. 4 :

Mancato inserimento microchip entro 30 giorni dalla consegna, sanzionato dall'art. 18 Regolamento	sanzione amministrativa di €.	51,00
Mancata trasmissione, entro 7 gg. certificazione veterinaria al Comune, sanzionata dall'art. 18 Regolamento	sanzione amministrativa di €.	51,00
Tatuaggio non leggibile o microchip non decifrabile, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	516,33

Violazioni all'art. 5:

Mancata osservanza delle norme d'igiene e/o non assicurare all'animale condizioni di benessere e sanità, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000 (fatte salve le sanzioni penali)	sanzione amministrativa di €.	77,33
Mancata raccolta dei deiezioni dell'animale dal suolo pubblico o aperto al pubblico, sanzionata dall'art. 18 del Regolamento	sanzione amministrativa di €.	51,00

Violazioni all'art. 6:

Mancato uso del guinzaglio o della museruola in aree pubbliche o aperte al pubblico, ai sensi art. 83 DPR n. 320/54 e sanzionato dall'art. 6 Legge n. 218/88	sanzione amministrativa di €.	430,33
Mancato uso del guinzaglio e della museruola in strade molto affollate, nei locali pubblici, ecc., ai sensi art. 83 DPR n. 320/54 e sanzionato dall'art. 6 Legge n. 218/88	sanzione amministrativa di €.	430,33

Violazioni all'art. 7:

Mancata denuncia di smarrimento o sottrazione cane al Comune entro 3 gg., sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000	sanzione amministrativa di €.	51,33
---	-------------------------------	-------

Violazioni all'art. 8:

Abbandono di animali, sanzionato sanzionato dall'art. 30 L.R. n. 27/2000 oltre che reato ai sensi dell'art. 727 c.p.	sanzione amministrativa di €.	1.721,33
--	-------------------------------	----------

Sono equiparati all'abbandono e soggiacciono alle stesse sanzioni penali e amministrative, il mancato ritiro del cane entro sessanta giorni dalla comunicazione di ritrovamento, e la

mancaza palese di custodia degli animali posseduti.

Violazioni all'art. 9:

Cattura di cani randagi o vaganti da parte di persone non addette ai servizi di accalappiamento, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000

sanzione amministrativa di €. 516,33

Soppressione cani/gatti o loro utilizzo per scopo di sperimentazione, sanzionato dall'art. 30 L.R. n. 27/2000 oltre che reato previsto dal codice penale.

sanzione amministrativa di €. 1.721,33

Mancata comunicazione al Comune, entro 5 giorni, della involontaria uccisione di un cane identificato, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000

sanzione amministrativa di €. 51,33

Violazioni all'art. 12:

Inottemperanza alle prescrizioni del Gestore attività di custodia, qualora non costituiscono reato, sanzionata dall'art. 30 L.R. n. 27/2000

sanzione amministrativa di €. 51,33

Violazioni all'art. 15:

Maltrattamento gatti o allontanamento dal loro habitat, fatte salve le sanzioni penali, sanzionato ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 27/2000

sanzione amministrativa di €. 1.721,33